

Pensione di reversibilità – certificato di frequenza

L'INPS con messaggio n. 2866/2018, ha chiarito la documentazione che viene richiesta affinché i figli studenti possano accedere alla pensione ai superstiti.

Specificatamente, lo status di studente in caso di frequenza di corsi di laurea all'estero, deve essere provato dal soggetto interessato che presenta domanda diretta ad ottenere la pensione di reversibilità.

In particolare, il superstite deve allegare alla domanda di pensione, oltre alla documentazione di rito, anche il certificato di iscrizione con la relativa traduzione, nonché la dichiarazione con cui si attesta il valore del titolo sul territorio italiano.

Dobbiamo portare a conoscenza di tutti che, l'onere di acquisire la dichiarazione dalle competenti autorità, riguardo la validità del titolo di studio ottenuto all'estero in Italia, è posta a carico dell'interessato.

D'altronde lo stesso Istituto Previdenziale conferma che i titoli accademici conseguiti in Paesi esteri hanno valenza sul territorio solo nel caso di presenza di una legge speciale che legifera in tal senso o di accordi bilaterali.

Infatti, le valutazioni ai fini previdenziali dei relativi corsi di studi universitari per gli Stati che hanno aderito alla Convenzione di Lisbona "anno 1997", sono sottoposte alla competenza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore.

Di contro, in caso di frequenza di corsi di laurea in Paesi i quali non abbiano aderito alla Convenzione di Lisbona, l'attestato del riconoscimento del percorso di studio - da allegare alla domanda di pensione - deve essere richiesto all'Università italiana e certificato dall'esistenza di accordi bilaterali o multilaterali diretti al riconoscimento del suddetto titolo nel territorio nazionale.

Nel messaggio n. 2866 dell'Istituto si precisa, inoltre, che per i soggetti in esame, la domanda per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità deve essere accompagnata dall'indicazione dell'anno di immatricolazione e della durata del corso di laurea, sempre nel limite del 26° anno di età.

Per quanto concerne infine gli studenti che frequentino corsi di studi non universitari all'estero, i quali devono presentare domanda di pensione di reversibilità congiuntamente alla domanda medesima devono produrre: il certificato di iscrizione con la relativa traduzione e una dichiarazione di corrispondenza in Italia del percorso di studi frequentato all'estero rilasciata dagli uffici scolastici regionali del MIUR.